



NOTA OPERATIVA N. 12/2014

OGGETTO: La disciplina dell'Organo di controllo societario alla luce della evoluzione della normativa.

- Introduzione

La presente nota operativa ha lo scopo di evidenziare soprattutto l'evoluzione della disciplina dell'Organo di controllo nelle società di capitali, gli aspetti critici e riepilogarne le modalità di nomina, revoca e dimissioni dei soggetti incaricati.

- L'evoluzione della normativa

Il Legislatore, già dalla riforma del diritto societario (**D.L. 6/2003**), è intervenuto più volte sulla disciplina dell'Organo di Controllo delle società, e, in particolare, sulla **"governance" delle società a responsabilità limitata**.

Una profonda modifica è avvenuta con il **D.Lgs. 39/2010**, con il quale è stata recepita, nel nostro Paese, la Direttiva comunitaria 2006/43/UE in tema di revisione dei conti.

Tale disciplina si è innestata su quella italiana già esistente, mantenendo il Collegio Sindacale (organo di controllo presente soltanto in Italia), tradizionalmente incaricato della verifica dei bilanci, oltre a quella delle società di revisione.

Successivamente, con **l'art. 35, comma 2, lettera a), D.L. 9 febbraio, 2012 n. 5**, convertito dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, il Legislatore **ha abolito l'obbligatorietà collegiale dell'Organo di controllo nelle S.r.l.**, concedendo all'assemblea la facoltà di scegliere alternativamente tra un "Revisore Legale dei Conti" ed un "Sindaco Unico".

Ultimamente, con il **D.L. 91/2014 (Decreto Renzi)**, convertito nella **Legge 116/2014**, il Legislatore è nuovamente intervenuto abrogando il secondo comma dell'art. 2477c.c. eliminando, di fatto, la nomina obbligatoria del revisore unico e, laddove previsto dallo Statuto, del Collegio Sindacale nelle società a responsabilità limitata anche quando il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni (ridotto da 120.000 euro a 50.000 euro).

E' da ricordare che prima di tale provvedimento, se la S.r.l. era costituita con un capitale sociale pari o superiore a 120.000 euro, doveva necessariamente provvedere alla nomina dell'Organo di Controllo.

Attualmente, pur avendo il Legislatore ridotto il capitale sociale delle S.p.A. a 50.000 euro , è stata eliminata ogni correlazione tra capitale sociale delle S.r.l. e S.p.A. e, quindi, l'attivazione dell'Organo di Controllo da parte delle S.r.l.

Da ciò consegue che attualmente, una S.r.l., anche con un capitale sociale di un milione di Euro, non è obbligata alla nomina dell'Organo di Controllo.

L'intento di tale provvedimento è stato giustificato da una riduzione dei costi per le imprese.

- **Osservazioni critiche**

Sulla misura posta in essere, è da osservare che il Legislatore non ha valutato le conseguenze derivanti da un minore controllo sulla gestione delle Società a responsabilità limitata, comportando un aumento dei rischi di crisi per le stesse e un minore affidamento da parte di coloro che, direttamente o indirettamente, sono coinvolti e interessati a tale tipo societario.

Venendo, infatti, a mancare l'organo deputato alla vigilanza sulla gestione, alla prevenzione dei rischi e alla tempestiva segnalazione delle situazioni di crisi, si indebolisce il sistema imprenditoriale e si mina il suo corretto funzionamento e l'affidabilità da parte di terzi.

La presenza dell'Organo di Controllo rappresenta, ed ha sempre rappresentato, un **garante del rispetto della normativa sia civilistica che fiscale** e, quindi di buona gestione societaria a tutela di tutti i soggetti coinvolti e interessati a tale tipo di società.

Di fatto, l'eliminazione dell'Organo di Controllo nelle S.r.l. ha, come immediata conseguenza, la **sfiducia** da parte di tutti i soggetti che entrano in rapporto con essa, con riflessi economici negativi che si ripercuotono sull'intera collettività. Il rilancio dell'economia certamente non avviene mediante una presunta riduzione dei costi dei controlli in quanto la diminuzione delle garanzie sostanziali verso gli stakeholders comportano esternalità negative rilevanti, come è più volte avvenuto e dimostrato.

E', infine da ricordare che proprio per la tutela delle minoranze e dei terzi in generale, la "**Riforma Draghi**" modificò la disciplina del Collegio sindacale con riferimento alle funzioni. Difatti, con la detta riforma, il legislatore ha tolto al Collegio Sindacale l'immagine di Organo di Controllo contabile, affidandogli il delicato compito di vigilare sull'osservanza di:

- **legge e atto costitutivo;**
- **principi di corretta e prudente amministrazione;**
- **adeguatezza della struttura organizzativa.**

- **La nomina dell'Organo di Controllo**

La nomina dell'Organo di controllo è sempre **obbligatoria** nelle **Società per azioni e nelle Società in accomandita per azioni**, ma è opportuno distinguere tra:

- **Società quotate;**
- **Società non quotate.**

Infatti, nelle prime è obbligatorio che l'Organo di Controllo sia composto dal **Collegio Sindacale e da una Società di revisione**. Il Collegio sindacale è demandato a svolgere la funzione di **"vigilanza"** di cui all'art. 2403 e ss. c.c. mentre la Società di revisione svolgerà il **controllo contabile di cui all'art. 2409 bis c.c.**

Nelle **Società per azioni non quotate e che non redigono il bilancio consolidato**, entrambe le funzioni possono essere affidate al Collegio Sindacale.

Per completezza, di seguito vengono riassunti i tre sistemi di *governance* al fine di evidenziare le diverse funzioni degli Organi di Controllo.

- I modelli di "governance"

I modelli di governance attualmente previsti nell'ordinamento nazionale sono tre:

- **Modello tradizionale;**
- **Modello dualistico;**
- **Modello monistico.**

Il modello tradizionale prevede che l'assemblea nomini il Collegio sindacale, che deve vigilare sull'operato dell'organo di governo che agisce per la proprietà, al fine di tutelare, la società nel suo complesso e i soci, espressione questi ultimi sia del soggetto economico che della minoranza. L'organo di controllo **deve essere indipendente**, infatti, solo l'indipendenza consente di tutelare tutti i portatori di interesse (stakeholders), che non sono soltanto gli shareholders di minoranza, ma anche tutti gli altri soggetti interessati all'attività aziendale: creditori, lavoratori, pubblica amministrazione, ecc..

Il modello dualistico prevede che l'organo di controllo sia di nomina assembleare e assume il nome di **Consiglio di sorveglianza** che vigila sulla gestione aziendale e verifica l'adeguatezza ed il concreto funzionamento dell'assetto organizzativo e del sistema amministrativo-contabile. Al Consiglio di sorveglianza spettano anche le funzioni di approvazione del bilancio, la nomina, la revoca e la sostituzione dei componenti del Consiglio di Gestione, la possibilità di promuovere azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Gestione.

Il modello monistico prevede che l'assemblea nomini gli amministratori cui è affidata la gestione operativa della società e questi ultimi nomineranno il **Comitato di Controllo sulla gestione**. L'Assemblea provvede anche alla nomina di un revisore esterno cui è affidato il controllo contabile. Ciò implica che il Comitato di controllo sia emanazione degli stessi soggetti controllati (Consiglio di amministrazione), creando, di fatto, un conflitto di interessi.

Il **Comitato** elegge, a maggioranza assoluta, il proprio presidente, vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare i fatti di gestione.

E' da osservarsi che le suddette regole, riguardanti gli Organi di controllo delle Società per azioni, sono quelle previste dal **Sistema di amministrazione e controllo tradizionale**, in quanto, il passaggio dal sistema tradizionale a quelli alternativi e cioè il **dualistico o monistico**, determina la **cessazione del Collegio sindacale** e, trattandosi di una causa espressamente prevista dalla legge, non è nemmeno richiesta la preventiva approvazione del **Tribunale**.

L'efficacia di tale variazione, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea straordinaria modificativa del sistema di amministrazione, decorre dalla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo.

Negli **Enti di Interesse Pubblico**, nelle società controllate da enti di interesse pubblico, nelle società che controllano enti di interesse pubblico e nelle società sottoposte con questi ultimi a comune controllo, la revisione non può essere esercitata dal Collegio sindacale.

Al riguardo, la CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, può, in alcuni casi, fare delle eccezioni alla suddetta normativa.

Differentemente, nelle **Società a responsabilità limitata**, a seguito delle modifiche intervenute con il Decreto Legge 91/2014, ai sensi dell'art. 2477 comma 3, la nomina dell'Organo di Controllo (Collegio Sindacale o Sindaco Unico) o del Revisore legale dei conti è obbligatoria solo quando:

- a) la S.r.l. è obbligata alla redazione del bilancio consolidato;
- b) la S.r.l. controlla una società obbligata alla Revisione legale dei conti (es. la S.r.l. che controlla una S.p.A.);
- c) la S.r.l. ha superato, due dei limiti indicati nel 1° comma dell'art. 2435-bis c.c., e cioè:
 - totale attivo dello Stato patrimoniale pari a Euro 4.400.000;
 - ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a Euro 8.800.000;
 - numero dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 50 unità.

L'obbligo di cui al punto c) decorre dalla data di approvazione del bilancio del secondo esercizio consecutivo del quale sono stati superati almeno i due limiti dimensionali.

E' da osservare che, l'obbligo di redazione del bilancio consolidato e quindi di nomina del Collegio Sindacale **non ricorre** nel caso in cui la controllante (unitamente alle controllate), non abbia superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti dimensionali:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale pari ad € 17.500.000 €;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari ad € 35.000.000 €;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 250 unità.

La suddetta causa di esonero è esclusa quando la controllante ovvero una controllata abbia emesso titoli quotati in borsa, inoltre, quando le società a responsabilità limitata che controllano enti di interesse pubblico (art. 16 comma 2 D.lgs. 39/20109) devono affidare lo svolgimento della Revisione legale dei conti ad un soggetto esterno, Revisore legale o Società di revisione, diverso dal Collegio sindacale.

Riepilogando:

	S.p.A. Quotate/S.a.p.a	S.p.A. non quotate	S.r.l.
<i>Collegio Sindacale</i>	Obbligatorio	Obbligatorio	Obbligatorio solo nei casi previsti dal comma 3 art. 2477 c.c.
<i>Società di Revisione</i>	Obbligatorio	Non obbligatorio	Obbligatorio solo nei casi previsti dal comma 3 art. 2477 c.c.

- **Composizione, requisiti di nomina e funzioni**

La composizione del Collegio sindacale è definita dall'atto costitutivo, il quale ne stabilisce il numero dei componenti, che va **da tre a cinque membri effettivi e due supplenti**, i quali devono possedere i **requisiti di professionalità**, stabiliti dal codice civile e dallo Statuto.

Uno degli elementi fondamentali per ricoprire la carica di sindaco è il **requisito dell'indipendenza**, difatti, l'art. 2399 c.c. ne prevede tutte le cause di ineleggibilità e decadenza. Al riguardo, si può osservare che il Collegio sindacale deve vigilare sull'indipendenza dei propri componenti. Qualora il suddetto requisito venga meno, con riferimento ad un membro, il Collegio sindacale deve attivare tutte le procedure previste per la sostituzione del sindaco, facendo rilevare tale situazione all'organo amministrativo, affinché lo stesso prenda atto della causa di decadenza ed assuma gli opportuni provvedimenti per la sostituzione del sindaco decaduto convocando l'assemblea.

In caso di inerzia dell'organo amministrativo, è il Collegio sindacale a convocare l'assemblea per la sostituzione del sindaco (art. 2406, comma 2 c.c.).

L'Organo di Controllo svolge le funzioni di:

- **vigilanza (art. 2403 c.c.);**
- **e di controllo contabile (art. 2409 bis).**

Le due funzioni possono essere svolte, come precedentemente accennato, separatamente o congiuntamente.

Nel caso in cui il Collegio Sindacale svolga solo la funzione di "**vigilanza**", almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere iscritti nel **Registro dei revisori legali** (art. 2397c.c., 2° comma).

I restanti membri, se non iscritti in tale Registro, devono essere scelti negli **Albi professionali** dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Avvocati o Consulenti del Lavoro o fra i **Professori universitari** di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Nel caso in cui il **Collegio Sindacale svolga entrambe le funzioni**, tutti i componenti devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Ai sensi del 4° comma dell'art. 2400 c.c., al momento della nomina dei Sindaci e prima dell'accettazione dell'incarico, essi devono comunicare all'assemblea i propri incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

L'accettazione scritta dell'incarico deve essere trasmessa entro 30 giorni al Registro delle Imprese, a cura degli amministratori.

Nel caso di omissione da parte di questi ultimi, i Sindaci possono provvedere direttamente, anche a livello individuale. E' opportuno che la dichiarazione sia resa in forma scritta e prima dell'assemblea, al fine di agevolare lo svolgimento del processo decisionale.

Il **Presidente del Collegio Sindacale** deve essere nominato dall'assemblea dei soci. In caso di inerzia dell'assemblea, la nomina è disposta direttamente dal Tribunale competente.

Nel caso in cui vi sia una **modifica allo Statuto o una delibera assembleare che disponga una variazione della composizione dell'Organo**, le norme di comportamento redatte dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ne stabiliscono effetti differenti a seconda della natura della variazione, come di seguito indicati:

- nel caso di riduzione del numero dei membri, i Sindaci già nominati rimangono in carica sino alla naturale scadenza del mandato, salvo diversa disposizione dell'assemblea;
- nel caso di ampliamento dei membri, l'assemblea provvede ad integrare immediatamente l'Organo, lasciando inalterata l'originale scadenza dei membri già nominati.

- **Decadenza e revoca**

La **decadenza** del Sindaco è prevista nei casi in cui vengano meno i requisiti di professionalità ed eleggibilità previsti dalla legge e dallo Statuto nonché nei seguenti casi:

- a. **assenza ingiustificata a due riunioni anche non consecutive del Collegio nel corso del medesimo esercizio;**
- b. **assenza ingiustificata alle riunioni delle assemblee dei soci che non siano andate deserte;**
- c. **assenza ingiustificata a due adunanze consecutive del Consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo.**

Il Sindaco può essere **revocato** soltanto per giusta causa, con delibera dell'assemblea ordinaria approvata dal Tribunale di competenza e sentito il soggetto interessato.

Al riguardo, si osserva che, nel caso di Società per azioni che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, a partecipazioni statali o di Enti pubblici, il potere di revoca dell'assemblea ordinaria è precluso. Difatti, i Sindaci nominati dallo Stato o da Enti pubblici possono essere rimossi dai medesimi soggetti che hanno conferito l'incarico.

Il Sindaco può rassegnare le proprie **dimissioni** in qualsiasi momento e deve riportare le ragioni della rinuncia, effettuando una comunicazione in forma scritta a ciascun componente dell'organo amministrativo nonché ai componenti effettivi e supplenti del Collegio sindacale. La suddetta rinuncia ha effetto immediato e la sostituzione può avvenire integrando il collegio con un sindaco supplente se possibile, oppure su deliberazione dell'assemblea convocata dagli amministratori.

Riepilogando:

	L'INCARICO DI SINDACO PUO' TERMINARE PER:			
Scadenza del mandato	Decadenza	Revoca	Rinuncia o decesso	Variazione del sistema di amministrazione o controllo

Di seguito, si allega un esempio di Relazione del Collegio Sindacale nel caso in cui esso svolga entrambe le funzioni di vigilanza e controllo contabile (caso più frequente).

RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI, AI SENSI DELL'ART. 2429, COMMA 2, C.C. E RELAZIONE DI REVISIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D.LGS 27 GENNAIO 2010, N.39.

Ai signori Soci della Società ..X..

▪ **Premesso**

Il Collegio Sindacale, nell'esercizio chiuso al ..(data), ha svolto sia le funzioni previste dagli artt. 2403 e segg. c.c., sia quelle previste dall'art. 2409-bis c.c. (Revisione legale dei conti). A fini di chiarezza la presente relazione unitaria contiene sia la "Relazione di revisione ai sensi dell'art.14 del D.lgs. 27 Gennaio 2010, n.39" sia la "Relazione ai sensi dell' art. 2429, comma 2, c.c."

▪ **Relazione ai sensi dell'art. 14 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39**

1. Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della società ..X.. al(data). La responsabilità della redazione del bilancio d'esercizio, in conformità alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, compete agli Amministratori della società. E' nostra la responsabilità del giudizio professionale espresso sul bilancio e basato sulla revisione legale.
2. A nostro giudizio, il sopramenzionato bilancio d'esercizio è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione, esso pertanto è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria e il risultato economico della Società ..X.., così come previsto dall'art. 2423, comma 2, c.c., per l'esercizio chiuso al ...(data).
3. La responsabilità della redazione della relazione sulla gestione, in conformità con quanto previsto dalle norme di legge, compete agli amministratori della società. E' di nostra competenza l'espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio, come richiesto dall' art. 14, comma 2, lettera e) del D.lgs. 39/2010. A tal fine,

abbiamo svolto le procedure indicate dal principio di revisione PR. N.001 emanato dal CNDCEC e raccomandato dalla Consob.

A nostro giudizio la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio della società ..X.. al(data).

▪ **Relazione sull'attività di vigilanza**

1. Nel corso dell'esercizio chiuso al 31dicembre 2012 la nostra attività è stata ispirata alle disposizioni di legge e alle norme di comportamento del Collegio sindacale emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2. Abbiamo vigilato sull' osservanza della legge e dell'atto costitutivo e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.
3. Abbiamo partecipato a n.... assemblee dei soci e a n... adunanze del consiglio di amministrazione, in relazione alle quali, sulla base delle informazioni disponibili, non abbiamo rilevato violazioni della legge e dello statuto né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.
4. Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo della società, nonché sul funzionamento del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione.

[Eventuale] Abbiamo incontrato i sindaci delle società controllate [oppure: abbiamo scambiato informazioni con i sindaci delle società controllate] e non sono emersi dati e informazioni rilevanti che debbano qui essere evidenziate

[Solo per le società che hanno O.D.V.] Abbiamo incontrato l'Organismo di Vigilanza [oppure: abbiamo preso visione della relazione del ... oppure: abbiamo scambiato informazioni con l'Organismo] e non sono emerse criticità rispetto alla corretta attuazione del modello organizzativo che debbano qui essere evidenziate.

Abbiamo acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento dell'assetto organizzativo, anche tramite raccolta di informazioni dai responsabili di funzione e, in merito, non abbiamo nulla da riferire.

Abbiamo effettuato specifici atti di ispezioni e controllo riguardanti ... e, in base alle informazioni di legge, non sono emerse violazioni di legge, di statuto o dei principi di corretta amministrazione o irregolarità o fatti censurabili.

Non sono pervenute denunce ex art. 2408 c.c. [oppure: sono intervenute denunce dei soci ex art. 2408 c.c. in ordine a ...].

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

5. Con riferimento al bilancio d'esercizio, per quanto a nostra conoscenza, gli amministratori, nella redazione del bilancio non hanno derogato alle norme di legge ai sensi dell'art. 2423, comma 4, c.c..

6. [Eventuale] Ai sensi dell'art. 2426, n.5, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso, come negli esercizi precedenti, all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale dei costi di impianto ed ampliamento per Euro ... di costi di ricerca, sviluppo e pubblicità per Euro ...(in caso di discordanza indicarne i motivi).

[Eventuale] Ai sensi dell'art. 2426, n. 6, c.c. abbiamo espresso il nostro consenso all'iscrizione nell'attivo dello stato patrimoniale di un avviamento per Euro ... (in caso di discordanza indicarne i motivi).

▪ **Conclusioni**

Considerando le risultanze dell'attività da noi svolta, il Collegio propone all'Assemblea di approvare il bilancio d'esercizio chiuso al così come redatto dagli amministratori.

Roma li,

Il Collegio Sindacale

Per concludere

Si ritiene che l'evoluzione della normativa riguardante gli Organi di Controllo derivi anche dalle difficoltà relative al governo delle imprese in un momento di incertezza e profonda crisi a livello nazionale.

Tuttavia, è da rilevare che, solo attraverso una piena presa di coscienza dell'assoluta rilevanza della tutela di tutti gli **stakeholders**, si può giungere ad un **equilibrio funzionale** e al soddisfacimento dei diversi interessi, tali da **incentivare gli investitori** favorendo di fatto, la **ripresa economica del nostro Paese**.

Il Redattore
Dott.ssa Valentina Rotondo

Il Presidente della Fondazione
Prof. Paolo Moretti